

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022

638/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE NEL SII DELLE PRESTAZIONI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ E SUCCESSIVA RIATTIVAZIONE, NEL SETTORE ELETTRICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1229^a riunione del 29 novembre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della Direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- il Quadro Strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- il vigente Testo Integrato Morosità Elettrica, (di seguito: TIMOE);
- il vigente Testo Integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 e, in particolare, le “Istruzione Operative in materia di standard di comunicazione”, approvate con la

medesima deliberazione (di seguito: Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione o anche Istruzioni Operative);

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel;
- il documento per la consultazione 28 giugno 2022, 290/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 290/2022/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e dei consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- l’articolo 1-bis del decreto-legge 105/10 istituisce, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; ai sensi del medesimo articolo l’Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);
- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- l’obiettivo OS23 del Quadro Strategico 2022 – 2025 adottato dall’Autorità, individua nella revisione dei processi commerciali nell’ambito del SII uno strumento per la promozione di un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati *retail* dell’energia

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 290/2022/R/eel, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti con riferimento alle modalità di gestione centralizzata nell’ambito del SII delle richieste di attivazione, disattivazione, sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione;

- gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel si inseriscono nel percorso intrapreso dall’Autorità in merito alla progressiva implementazione e centralizzazione nell’ambito del SII dei processi prettamente commerciali e delle prestazioni attinenti ad attività più tecniche, funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica, nel contesto evoluto del mercato *retail* dell’energia;
- a differenza di processi quali la voltura contrattuale o il cambio fornitore, già implementati nell’ambito del SII, l’esecuzione di prestazioni quali la nuova attivazione di un punto di prelievo (o la riattivazione), la disattivazione, la sospensione della fornitura per morosità e la successiva riattivazione (di seguito anche: prestazioni tecniche-commerciali), non può prescindere da un’attività tecnica svolta dall’impresa distributrice;
- tuttavia, la gestione delle richieste di prestazione e dei relativi esiti di esecuzione può trovare un’ottimizzazione, in termini di efficienza, uniformità e trasparenza, nel passaggio ad un sistema di scambi informativi centralizzato nell’ambito del SII;
- in particolare, i principali vantaggi della centralizzazione consistono nel garantire un’interfaccia unica e terza rispetto alle parti per la gestione delle richieste delle citate prestazioni tecniche/commerciali e una standardizzazione completa dei flussi informativi, maggiore trasparenza e tempestività nell’aggiornamento dei dati nel RCU, nonché una semplificazione per le imprese distributrici nella gestione degli esiti delle prestazioni eseguite e dei flussi di aggiornamento *on condition* dei dati nel RCU;
- un ulteriore aspetto evidenziato nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel derivante dalla centralizzazione della richiesta della prestazione di sospensione per morosità riguarda gli impatti sul processo di *switching* e, in particolare, sulle tempistiche di gestione del processo;
- attualmente, infatti, la procedura di *switching* prevede che un utente del trasporto in fase di richiesta possa manifestare la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE; in tale circostanza, tra le informazioni fornite all’utente richiedente lo *switching* ci sono le seguenti:
 - se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching* in corso;
- le informazioni di cui al punto precedente, ad oggi, non sono nella disponibilità del SII e devono pertanto essere fornite, attraverso il SII, dalle imprese distributrici, con un impiego di tempi tecnici di gestione della revoca della richiesta di *switching* complessivamente pari a 7 giorni lavorativi;
- la centralizzazione delle richieste di sospensione per morosità, consentendo al SII di avere già a disposizione le informazioni relative alle richieste di sospensione della fornitura per morosità, costituisce quindi un passaggio fondamentale

propedeutico alla riforma del processo di *switching* nel settore dell'energia elettrica, che l'Autorità è tenuta a mettere in atto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della Direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- dal punto di vista operativo, nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel è stato prospettato un modello centralizzato di gestione delle richieste di prestazioni tecniche-commerciali, di seguito sinteticamente schematizzato:
 1. l'utente del trasporto/la controparte commerciale invia la richiesta della prestazione tecnico-commerciale al SII;
 2. il SII effettua una verifica di ammissibilità, volta a controllare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali (coerenza con dati RCU) della richiesta, e trasmette la richiesta all'impresa distributrice;
 3. l'impresa distributrice esegue la prestazione, nei termini previsti dal TIQE;
 4. l'impresa distributrice trasmette l'esito della prestazione al SII;
 5. il SII trasmette l'esito agli utenti interessati e aggiorna il RCU;
- con riferimento alla prestazione di sospensione della fornitura per morosità e di successiva riattivazione, nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel è stata prospettata la possibilità che, con la centralizzazione del processo, essendo nota al SII la "relazione di sistema" POD-Controparte commerciale-Utente del trasporto-Impresa distributrice, la richiesta venga effettuata direttamente dalla controparte commerciale, la quale ha il rapporto contrattuale con il cliente finale, facilitando in questo modo sia le richieste di sospensione sia le successive richieste di riattivazione del punto sospeso. La regolazione vigente prevede, infatti, che le procedure funzionali alla gestione della morosità del cliente possano essere attivate solo a seguito di effettiva morosità del cliente e a seguito dell'adempimento di una serie di obblighi da parte della controparte commerciale;
- con riferimento alle modalità e tempistiche di implementazione, nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel, è stata data indicazione di procedere con la definizione, nell'ambito del Gruppo di Lavoro dedicato alla definizione dei flussi informativi standard per il settore elettrico, del contenuto informativo dei flussi che verranno scambiati mediante il SII, funzionale alla pubblicazione delle Specifiche Tecniche da parte del Gestore del SII, affinché i processi centralizzati possano trovare applicazione entro 9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 290/2022/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 11 soggetti, di cui 5 associazioni di settore e 6 società operanti nella vendita e/o nella distribuzione dell'energia elettrica;
- la gran parte delle osservazioni ha evidenziato di concordare con gli orientamenti dell'Autorità volti a proseguire il percorso di centralizzazione dei processi nel SII,

estendendo l'ambito attualmente gestito anche alle prestazioni più tecniche, per le quali è stata rilevata l'opportunità di un'ottimizzazione, in termini di efficienza, uniformità e trasparenza, nel passaggio ad un sistema di scambi informativi centralizzato nell'ambito del SII;

- molte osservazioni hanno manifestato l'opportunità di prevedere un percorso implementativo maggiormente scaglionato, in cui vengano anche analizzati e definiti con un maggiore dettaglio anche alcuni stadi intermedi di lavorazione delle richieste, necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di ottimizzazione nella gestione delle richieste all'interno del SII;
- in particolare, concordando con la necessità di procedere con la centralizzazione della prestazione di sospensione della fornitura per morosità per raggiungere anche la finalità di efficientare il processo di *switching*, come illustrato nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel, è stato richiesto di dare priorità alla suddetta prestazione prefigurando un'implementazione graduale delle prestazioni tecnico-commerciali all'interno del SII secondo il modello delineato e, solo successivamente, procedere con l'implementazione della prestazione di attivazione, riattivazione e disattivazione su richiesta del cliente;
- tra le osservazioni più specifiche è stata ribadita l'opportunità che vengano resi disponibili ai venditori in modo centralizzato anche i dati di misura delle prestazioni stesse, adeguando gli attuali flussi informativi attualmente utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione prospettate nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel, è stato evidenziato che i termini indicati per l'entrata in operatività delle disposizioni previste nel provvedimento di approvazione decorrano dalla pubblicazione delle specifiche tecniche del SII, in quanto solo con la pubblicazione delle specifiche tecniche viene completato in dettaglio il quadro degli sviluppi e degli interventi tecnici necessari

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 26 settembre 2022, si è tenuto un incontro del Gruppo di Lavoro dedicato alla definizione dei flussi informativi standard per il settore elettrico, nel quale è stato illustrato il percorso di implementazione delle prestazioni tecnico-commerciali per step successivi, partendo dalla gestione della sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione, in accoglimento delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 290/2022/R/eel;
- in particolare, nell'ambito del suddetto incontro è stato delineato con maggiore dettaglio il processo di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione nell'ambito del SII, i cui punti salienti sono i seguenti:
 - a. la richiesta di sospensione/riattivazione deve essere presentata al SII dalla controparte commerciale;
 - b. tra le informazioni contenute nella richiesta è presente, sebbene non come elemento obbligatorio, il numero di telefono del cliente finale, funzionale

- nel caso in cui la prestazione non possa essere svolta da remoto da parte dell'impresa distributrice e vi sia la necessità di contattare il cliente;
- c. nei casi di cui alla precedente lettera b), non sia previsto che la gestione dell'appuntamento con il cliente venga centralizzata in ambito del SII, sia per l'eventualità residuale della casistica sia per non introdurre rigidità che inficino l'operatività dell'impresa distributrice; a tal proposito, non è stato ritenuto opportuno definire le modalità di gestione dell'appuntamento, lasciando che possa essere gestito tramite l'utente del trasporto e la controparte commerciale o direttamente dall'impresa distributrice;
 - d. l'istituzione di un servizio di *tracking* della richiesta nell'ambito del SII, alimentato dall'impresa distributrice, per la gestione degli stati intermedi delle pratiche;
 - e. le misure afferenti agli interventi tecnici vengano trasmesse in maniera centralizzata tramite il SII, con i flussi di misura attualmente in uso opportunamente integrati;
 - f. il SII in esito all'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa distributrice, notifica le informazioni alla controparte commerciale richiedente e all'utente del trasporto interessato e aggiorna lo stato del punto di prelievo in RCU, dando indicazione eventualmente dello stato di sospensione

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le osservazioni pervenute nell'ambito del GdL hanno sostanzialmente condiviso il processo come delineato durante l'incontro e hanno evidenziato la necessità:
 - a. di chiarire che i termini per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa distributrice decorrano dal momento in cui la stessa riceve la richiesta da parte del SII;
 - b. di dare evidenza, alla controparte commerciale richiedente e all'utente del trasporto interessato, anche nell'ambito del servizio di *tracking*, dell'esito dell'intervento di riduzione di potenza per i punti di prelievo tele-gestiti e della non raggiungibilità da remoto del misuratore tele-gestito;
 - c. in caso di esito positivo della richiesta di prestazione, di inserire anche l'ora oltre al giorno dell'intervento, in considerazione del fatto che con i misuratori tele-gestiti potrebbero essere effettuati più interventi nella medesima giornata;
 - d. di prevedere in RCU oltre allo stato "sospeso" del punto di prelievo anche lo stato "ridotto";
 - e. che venga definita e resa disponibile una completa mappatura delle logiche di gestione di prestazioni concomitanti con le sospensioni e le riattivazioni (sia pervenute antecedentemente che successivamente a queste), al fine di garantire una chiara e omogenea gestione di tali casistiche oltre che favorire un migliore trattamento dei processi da parte degli operatori interessati;

- f. di chiarire l'applicazione degli indennizzi di cui all'articolo 11 del TIMOE, attualmente previsti nei confronti degli utenti del trasporto;
- g. di prevedere tempistiche più lunghe per la gestione nell'ambito del servizio di *tracking* delle informazioni relative alla rischedulazione degli appuntamenti da parte dell'impresa distributrice, anche considerando che prevede uno sviluppo tecnico aggiuntivo e, a differenza dei processi più complessi come disattivazioni e nuove attivazioni, il processo di riattivazione presenta in sé necessità molto residuali di presa dell'appuntamento e ancor più esigue di rischedulazione dello stesso

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, il TIMOE prevede che le sospensioni della fornitura per morosità debbano essere effettuate dall'impresa distributrice tenendo conto di numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità, aggiornato semestralmente, che l'impresa distributrice deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese nel proprio ambito territoriale, (*Capacità mensile di sospensione, CMS*);
- oltre alla capacità mensile di sospensione dell'impresa distributrice, le richieste di sospensione della fornitura per morosità devono essere processate tenendo conto del numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve eseguire settimanalmente per ciascun utente del trasporto a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente, (*Capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun utente del trasporto (CSSi)*);
- la necessità di prevedere un limite al numero di interventi attuabile nei tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni, non tiene conto dello stato di avanzamento dell'installazione di misuratori elettronici di prima e seconda generazione ha raggiunto, in maniera pressoché omogenea su tutto il territorio nazionale, percentuali vicine al 100% di misuratori presenti;
- è, altresì, noto che la maggior parte delle imprese distributrici gestisce le residuali richieste di sospensione per morosità per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio senza l'esigenza di stabilire limite mensile o settimanale relativo al numero di interventi eseguibili

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti in merito alla progressiva implementazione e centralizzazione nell'ambito del SII dei processi prettamente commerciali e delle prestazioni attinenti ad attività più tecniche, funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica, attraverso un percorso di implementazione graduale procedendo dapprima con la centralizzazione della prestazione di sospensione della fornitura per morosità e di successiva riattivazione, secondo il modello di

gestione delineato, per raggiungere anche la finalità di efficientare il processo di *switching*;

- parallelamente, analizzare e definire con un maggiore dettaglio gli aspetti peculiari delle prestazioni di nuova attivazione, attivazione di un punto precedentemente disattivato e disattivazione, necessari per consentire la gestione centralizzata nell'ambito del SII delle richieste, attraverso incontri dedicati del GdL per la standardizzazione dei flussi informativi nel settore elettrico;
- prevedere che i dati di misura rilevati nell'ambito dell'esecuzione di un intervento tecnico, vengano messi a disposizione utilizzando i flussi informativi attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati di misura periodici e rilevati in occasione di voltura contrattuale e *switching*; a tal fine, dare mandato al Gestore del SII affinché adegui le specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura;
- prevedere che la richiesta di sospensione della fornitura per morosità e di successiva riattivazione venga effettuata verso il SII da parte della controparte commerciale;
- chiarire che i termini per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa distributrice decorrono dal momento in cui riceve la richiesta da parte del SII;
- prevedere che nell'ambito del servizio di *tracking*, venga trasmesso dall'impresa distributrice l'esito dell'intervento di riduzione di potenza per i punti di prelievo tele-gestiti e la non raggiungibilità da remoto del misuratore tele-gestito;
- prevedere che il Gestore del SII renda disponibile una completa mappatura delle logiche di gestione di prestazioni concomitanti con le richieste di sospensione della fornitura per morosità e le successive riattivazioni;
- prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento relative alle richieste di sospensione della fornitura per morosità dei clienti finali e di riattivazione della fornitura a seguita di sospensione per morosità trovino applicazione decorsi 9 mesi dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche di processo da parte del Gestore del SII, a partire dall'1 dicembre 2023;
- con riferimento alla gestione nell'ambito del servizio di *tracking* delle informazioni relative alla rischedulazione degli appuntamenti per l'esecuzione *in loco* della prestazione, in particolare di riattivazione, da parte dell'impresa distributrice, costituendo uno sviluppo tecnico aggiuntivo e facendo riferimento ad una casistica molto residuale, prevedere che debba essere operativa con tempistiche più lunghe e comunque entro l'1 gennaio 2024;
- eliminare il concetto di capacità mensile e settimanale di sospensione per i punti di prelievo non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- chiarire che l'informazione relativa alla priorità di gestione della prestazione, nonché eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle minime obbligatorie, da inserire in fase di richiesta o di esitazione della prestazione, possono essere nello specifico introdotte nell'ambito della definizione delle specifiche tecniche di processo da parte del SII;

- rimandare a successivo provvedimento la revisione degli indennizzi di cui all'articolo 11 del TIMOE, al fine di renderli coerenti con le nuove disposizioni per la gestione delle richieste di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione, di cui al presente provvedimento

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- modificare il TIMOE e il TIQE al fine di disciplinare la gestione centralizzata delle richieste di prestazione di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e di successiva riattivazione;
- prevedere che il Gestore del SII:
 - entro il mese di febbraio 2023, pubblichi le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di prestazione di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e di successiva riattivazione;
 - entro il mese di marzo 2023, aggiorni le specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della riattivazione della fornitura;
- prevedere che il paragrafo 4.2 delle Istruzioni Operative in materia di standard di comunicazione, relativo alla richiesta di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, non trovi più applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2023, data di entrata in operatività della medesima prestazione nell'ambito del SII, al netto delle richieste di prestazione effettuate prima della suddetta data

DELIBERA

1. di modificare il TIMOE nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 1, sono eliminate le seguenti definizioni:

“Capacità mensile di sospensione (CMS) è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese nel proprio ambito territoriale con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, aggiornata semestralmente e determinata come:

$$CMS_t \geq \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{NIS_{t-1}}{6} \\ 0,003 \times NPDP \end{array} \right\}$$

dove:

NIS_{t-1} è il numero di interventi di sospensione della fornitura per morosità eseguiti nel semestre precedente relativamente ai punti di prelievo

connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

NPDP è il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa di distribuzione;

Capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun utente del trasporto (CSS_i) è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve eseguire settimanalmente per ciascun utente del trasporto a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente con riferimento punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nella propria titolarità, in ciascun ambito territoriale, pari a:

$$CSS_i = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{CMS}{4} \times \frac{NPDP_{i,t-1}}{NPDP_{t-1}} \\ 1 \end{array} \right\}$$

dove:

$NPDP_{i,t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nella titolarità dell'utente del trasporto *i-esimo* nel semestre precedente;

$NPDP_{t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nel semestre precedente;"

- b) all'articolo 1, nella definizione di **cliente finale disalimentabile**, le parole “da parte dell'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “da parte della controparte commerciale”;
- c) all'articolo 1, nella definizione di **cliente finale non disalimentabile**, le parole “da parte dell'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “da parte della controparte commerciale”;
- d) all'articolo 3, comma 3.2, le parole “L'utente del trasporto può richiedere all'impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “La controparte commerciale può richiedere al SII”;
- e) all'articolo 3, comma 3.2, lettera b) le parole “sarà inviata all'impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “sarà inviata al SII”;

- f) all'articolo 4, comma 4.1, le parole “è presentata dall'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “è presentata dalla controparte commerciale”;
- g) all'articolo 4, il comma 4.2 è sostituito dal seguente:
- “4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata al SII secondo quanto previsto nelle Specifiche Tecniche pubblicate dal Gestore del SII. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, almeno i seguenti elementi informativi:
- a) Codice prestazione;
 - b) P.IVA della controparte commerciale richiedente;
 - c) il Codice POD;
 - d) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;
 - e) il numero di telefono del cliente finale (facoltativo).”;
- h) all'articolo 4, comma 4.3, le parole “può comunque essere presentata all'impresa distributrice” sono sostituite dalle parole “può comunque essere presentata al SII”;
- i) all'articolo 4, dopo il comma 4.3bis, è aggiunto il seguente comma:
- “4.3bis2 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo, effettua la verifica di ammissibilità sui dati contenuti nella richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta all'utente del trasporto per opportuna informazione e all'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.”;
- j) all'articolo 4, il comma 4.4 è sostituito dal seguente:
- “4.4 La richiesta di sospensione della fornitura può essere effettuata in ciascun giorno lavorativo del mese.”;
- k) all'articolo 4, il comma 4.5 è soppresso;
- l) all'articolo 4, comma 4.6, le parole “inoltrata dall'utente del trasporto può essere revocata dal medesimo” sono sostituite dalle parole “inoltrata dalla controparte commerciale può essere revocata dalla medesima”;
- m) all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), le parole “comunica all'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “comunica al SII”;

- n) all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), punto i., dopo le parole “la data dell'intervento” sono inserite le parole “, inserendo almeno il codice pratica SII”;
- o) all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), punto ii., dopo le parole “codice fiscale del” sono inserite le parole “cliente finale titolare del”;
- p) all'articolo 5, dopo il comma 5.1, è inserito il seguente comma:

“5.1bis Il SII, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla comunicazione di cui al precedente comma 5.1 lettera b), trasmette l'esito alla controparte commerciale che ha richiesto la prestazione e all'utente del trasporto interessato.”;
- q) all'articolo 5, comma 5.2, dopo le parole “esercente la maggior tutela” sono inserite le parole “tramite il SII”; al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole “se pervenute” sono inserite le parole “all'impresa distributrice”; al medesimo comma, alla lettera b), dopo le parole “se pervenute” sono inserite le parole “all'impresa distributrice”;
- r) all'articolo 5, comma 5.4, le parole “dandone comunicazione all'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “dandone comunicazione al SII” e le parole “Tali richieste non sono considerate ai fini della determinazione del valore della *CSS_i* e della *CMS_i*.” sono eliminate;
- s) all'articolo 5, comma 5.5, le parole “Tali ulteriori tentativi non entrano nel computo dei valori di *CSS_i* e *CMS_i*.” sono eliminate;
- t) all'articolo 5, comma 5.6, le parole “richiesta di attivazione da parte dell'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “richiesta di attivazione da parte della controparte commerciale, tramite il SII”;
- u) all'articolo 5, comma 5.7, le parole “informa l'utente del trasporto” sono sostituite dalle parole “informa il SII”;
- v) all'articolo 5, dopo il comma 5.7 sono inseriti i seguenti commi:

“5.8 Per le comunicazioni al SII di cui al presente Articolo e al successivo Articolo 7 e, in particolare, per la gestione degli stadi intermedi di lavorazione della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l'impresa distributrice alimenta il servizio di *tracking* per la gestione delle pratiche, predisposto dal SII. Il SII, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione dei flussi informativi trasmessi dall'impresa distributrice nell'ambito del servizio di *tracking*, notifica l'informazione alla controparte commerciale richiedente la prestazione e all'utente del trasporto interessato.

5.9 In caso di esito positivo dell'esecuzione della prestazione di sospensione per morosità del cliente finale, il SII aggiorna lo stato del punto di prelievo nel RCU.”;

w) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Riattivazione della fornitura di energia elettrica

- 7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche previste dal TIQE.
- 7.2 La controparte commerciale è tenuta all'invio immediato al SII, con le modalità previste dalle Specifiche Tecniche pubblicate dal Gestore del SII, della richiesta di riattivazione della fornitura di un proprio cliente finale, a seguito del pagamento da parte del cliente finale al venditore delle somme dovute ovvero di dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime. Qualora la documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento pervenga al venditore oltre le ore 18 nei giorni feriali, l'invio al SII può avvenire nel giorno successivo.
- 7.3 Il SII, tempestivamente e comunque nel medesimo giorno in cui riceve la richiesta di cui al precedente comma 7.2, trasmette la richiesta all'utente del trasporto per opportuna informazione e all'impresa distributrice per l'esecuzione della prestazione, attribuendo un codice pratica SII.
- 7.4 La data di ricevimento della richiesta di riattivazione, in particolare ai fini del comma 90.1 del TIQE, è la data risultante dalla comunicazione inviata dal SII per inoltrare all'impresa distributrice la richiesta di riattivazione. Le richieste pervenute nei giorni festivi o oltre le ore 18 di un giorno feriale potranno essere trattate dalla medesima come pervenute nel giorno successivo.
- 7.5 Per i soli clienti finali a cui, in caso di morosità, l'impresa distributrice applichi una procedura che preveda in luogo della disattivazione la riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, il tempo di riattivazione della fornitura è computato in giorni lavorativi.
- 7.6 L'impresa distributrice è tenuta ad informare il SII, entro 2 giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento è stato effettuato.
- 7.7 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione, ne informa il SII mediante il servizio di *tracking* di cui al precedente comma 5.8, entro 1 giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.

7.8 Il SII, tempestivamente e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 7.2 e 7.3, informa la controparte commerciale richiedente e l'utente del trasporto interessato.

7.9 In caso di esito positivo dell'esecuzione della prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, il SII aggiorna lo stato del punto di prelievo nel RCU.”;

2. di modificare il TIQE nei termini di seguito indicati:

x) all'articolo 90, comma 90.1, le parole “riattivazione della fornitura da parte del venditore” sono sostituite dalle parole “riattivazione della fornitura da parte della controparte commerciale, tramite il SII,”;

y) i commi 90.2, 90.3 e 90.4 sono soppressi;

3. di abrogare il paragrafo 4.2 delle Istruzioni Operative, approvate con delibera ARG/elt 13/10, come successivamente modificate, in materia di standard di comunicazione, relativo alla richiesta di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;

4. di dare mandato al Gestore del SII per:

- la pubblicazione entro il mese di febbraio 2023, delle specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di prestazione di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e di successiva riattivazione; in tale ambito, deve essere messa a disposizione la mappatura completa delle logiche di gestione delle richieste di prestazioni concomitanti con le richieste di sospensione della fornitura e di riattivazione (sia pervenute antecedentemente che successivamente a queste ultime) e deve essere indicato che le informazioni relative alla rischedulazione degli appuntamenti per l'esecuzione *in loco* della prestazione da parte dell'impresa distributrice devono essere gestite nell'ambito del servizio di *tracking* entro l'1 gennaio 2024;
- l'aggiornamento, entro il mese di marzo 2023, delle specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della riattivazione della fornitura;

5. le disposizioni di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. trovino applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2023;

6. di procedere con l'analisi e la definizione degli aspetti peculiari delle prestazioni di nuova attivazione, attivazione di un punto precedentemente disattivato e disattivazione, necessari per consentire la gestione centralizzata nell'ambito del SII

delle richieste, attraverso incontri dedicati del GdL per la standardizzazione dei flussi informativi nel settore elettrico;

7. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il TIMOE e il TIQE, come risultanti dalle modifiche ivi previste, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini